



COMUNE DI BORMIDA

Provincia di Savona

Località Chiesa, 10 - 17045 Bormida (SV)

☎ 019 54718 fax 019 54610

E mail: info@comune.bormida.sv.it

PEC: comune.bormida.sv@legalmail.it

Protocollo generale n. 3030

Numero ordinanza 45 del 14.10.2016

Oggetto: Attività di pesca sportiva nello specchio d'acqua del laghetto artificiale ubicato in Loc. Romana del Comune di Bormida – Revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 7 del 03 marzo 2016, Protocollo Generale n. 679.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, a seguito di comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 – Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animali e Igiene degli Allevamenti, pervenuta tramite posta certificata in data 2 marzo 2016, registrata al n. 666 del Protocollo entrata, si è ritenuto opportuno e necessario, a scopo cautelativo e di tutela della salute pubblica, predisporre apposito atto sindacale volto ad interdire ogni attività di pesca sportiva nello specchio d'acqua del laghetto artificiale ubicato in Loc. Romana del Comune di Bormida, nonché divieto di utilizzo ad uso di consumo alimentare dei pesci, **ordinanza sindacale n. 7 del 03 marzo 2016, Protocollo Generale n. 679**, notificata e pubblicata nei modi e termini di legge;

VISTA la nota trasmessa tramite la Posta Elettronica Certificata dalla Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese – Dipartimento di Prevenzione - S.C. Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti, datata 13.10.2016, Prot. n. 0098538, acquisita al protocollo di questo Comune in data 14.10.2016, con il n. 3005 di entrata, il cui testo così esprime: ***“Oggetto: Laghetto di pesca sportiva località Romana, Comune di Bormida; 958 NS A.S.D. – In relazione all'impianto di pesca sportiva presso il laghetto sito in Località Romana, gestito dalla A.S.D. 958NS, preso atto dell'esito positivo dell'analisi delle acque di cui ai verbali di sopralluogo e di campionamento delle acque dell'ARPAL, dipartimento provinciale di Savona – U.O. Territorio del 20 luglio c.a. e dei relativi rapporti di prova emessi dal Laboratorio di Savona della stessa Agenzia il 18.08 u.s., visto l'esito favorevole del rapporto di prova n. 123371 generato in data 12 c.m. dal Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia, S.C. Diagnostica Generale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale PLVdA di Torino, che si allega, condotto sui pesci interi freschi prelevati in data 03 c.m. col verbale di prelevamento n. 1431/940, si propone a codesta autorità sanitaria locale la revoca dell'ordinanza sindacale n. 7 del 03.03.2016: “interdizione attività pesca sportiva nello specchio d'acqua del laghetto artificiale ubicato in Località Romana del Comune di Bormida, nonché divieto di utilizzo ad uso consumo alimentare dei pesci”.***

CONSIDERATO, per le motivazioni espresse nella nota predetta, di dover provvedere a revocare la propria precedente ordinanza n. 7 del 03.03.2016, **autorizzando pertanto:**

- **il ripristino nel Laghetto sito in Località Romana di questo Comune delle attività di pesca sportiva ;**
- **Il consumo alimentare dei pesci;**

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

Con decorrenza dalla data odierna:

- **La revoca della propria precedente ordinanza n. 7 del 03 marzo 2016, n. 679 Protocollo generale, per le motivazioni ampiamente dettagliate nella premessa.**
- **il ripristino nel Laghetto sito in Località Romana di questo Comune delle attività di pesca sportiva con autorizzazione al consumo alimentare dei pesci.**

INFORMA

Il Responsabile della Società 958NS ASD con sede in Carcare, Via Roma n. 4, concessionaria della gestione del laghetto artificiale, che l'impianto sarà sottoposto ad atti di vigilanza veterinaria volti a verificare il mantenimento dei requisiti sanitari, così come indicato nella nota ASL 2 Savonese n. 0098538 del 13.10.2016.

PRESCRIVE

- a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e venga adottata ogni altra misure per un'adeguata pubblicizzazione della stessa;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è la Sig.ra Laura PASERO dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa, inoltre

– che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

- che la presente ordinanza:
 - a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché venga affissa nell'area circostante il laghetto;
 - b) sia comunicata al vigile, gestito in forma associata, con i Comuni di Pallare e Mallare, nonché alla Stazione dei Carabinieri di Carcare;
 - c) sia notificata all'Associazione Sportiva dilettantistica "958 NS ASD" con sede in Carcare, Via Roma, n. 4, concessionaria della gestione del laghetto artificiale, tramite raccomandata A.R, ovvero notificata a mano presso i locali annessi al laghetto artificiale;
 - d) sia notificata a mezzo Posta PEC all'Azienda Sanitaria Locale di Savona, n. 2 - Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animali e Igiene degli Allevamenti-;
 - e) sia comunicata al Prefetto di SAVONA.

Data, 14.10.2016

Il Sindaco (Daniele Galliano)

